



# COMUNE DI LARCIANO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

## AREA 3 SERVIZI TECNICI

U.O.S. Urbanistica, Assetto del Territorio ed Edilizia

Piazza Vittorio Veneto n. 15 - 51036 Larciano (PT)

### ORDINANZA N. 21 DEL 21.03.2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

#### IL SINDACO

Premesso che in data 21.03.2020, è pervenuta telefonicamente dal direttore del Presidio Ospedaliero di Pescia dott.ssa Sara Melani, la comunicazione di un caso positivo al Covid 19, di un cittadino residente nel Comune di Larciano;

VISTO l'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e l'articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la L. 9 novembre 2001, n. 401, che ha convertito con modificazioni il D.L. 7 settembre 2001, n. 343;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", in cui definisce necessaria, per la prima risposta all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;

VISTI gli artt. 6 e 12 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile) che riconoscono il Sindaco come autorità locale di protezione civile, con autonomi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate dall'emergenza, assumendo la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune nonché il coordinamento dei servizi di soccorso;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2003, n. 67 e s.m.i. (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e delle relative attività);

VISTO il D.P.G.R. 1 dicembre 2004, n. 69/R, recante regolamento di attuazione, di cui all'art. 15, comma 3, della L.R. 67/2003, concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza";

VISTE le "Indicazioni operative inerenti "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza"" repertorio 1099 del 31 marzo 2015 con particolare riferimento al punto 1.1 " Centro di coordinamento comunale" riportante : "... Al verificarsi dell'emergenza sul proprio Comune, il Sindaco - autorità di protezione civile - assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In particolare, il Sindaco svolge tali azioni nell'ambito del territorio comunale attraverso il personale del Comune e con l'impiego delle risorse umane e strumentali presenti a livello comunali,

anche utilizzando il potere di ordinanza. Ove necessario, sulla base delle esigenze operative, il Sindaco può chiedere il concorso delle componenti e delle strutture operative presenti ed operanti sul territorio (strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, Enti gestori dei servizi essenziali, etc.) e, per il tramite della Prefettura – UTG, anche di eventuali risorse statuali (Vigili del Fuoco e Forze di Polizia). Il Sindaco, nello svolgimento delle attività, si avvale del Centro operativo comunale (C.O.C.), attivato con le Funzioni di supporto necessarie alla gestione dell'emergenza, nelle quali sono rappresentate le diverse componenti e strutture operative che operano nel contesto locale..."

VISTA la D.G.R. 21 maggio 2018, n. 532 (Conferma applicazione della L.R. 67/2003), con cui si da atto che, nelle more dell'adozione delle direttive di attuazione del D.Lgs. n. 1/2018 da parte del Dipartimento di Protezione Civile e del conseguente adeguamento della normativa regionale in materia di protezione civile, restano invariate le competenze attribuite dalla disciplina regionale ai soggetti del Sistema regionale della Protezione Civile e continua ad applicarsi la disciplina regionale attualmente in vigore, di cui alla L.R. n. 67/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e visti i conseguenti successivi atti e provvedimenti adottati sia livello nazionale che regionale;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTE le misure operative che definiscono il modello d'intervento da attuare ai diversi territoriali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, emanate da Dipartimento della Protezione Civile, nelle quali stabiliti i modelli di intervento, ivi compreso il livello comunale;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) e che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla gestione dell'emergenza, in particolare in relazione alle attività di assistenza alla popolazione;

VISTE le modalità regionali circa l'attuazione del modello di intervento per COVID-19, denominata "COVID19 – NOTA 4" ;

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- l'art. 50 comma 5 e l'articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla

regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

RITENUTO che sia imprescindibile assicurare alla popolazione ogni immediato sostegno;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 21.10.2019, con cui è stato approvato il Piano di Protezione Civile

### **ORDINA**

L'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile, presso la sede Del Palazzo Comunale posta in Piazza Vittorio veneto 1, sotto la direzione del Servizio protezione civile che dovrà coordinare tutte le operazioni e far fronte alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione con le seguenti funzioni di supporto nel rispetto delle procedure approvate:

- Funzione n. 1 – tecnico Scientifica
- Funzione n.2 –Viabilità
- Funzione n. 3 – Informazione alla Popolazione
- Funzione n. 4 – Volontariato
- Funzione n. 5 – Servizi Amministrativi

### **DISPONE**

CHE la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line;

CHE la stessa sia trasmessa:

All'Ufficio Segreteria – [c.bartolomei@comune.larciano.pt.it](mailto:c.bartolomei@comune.larciano.pt.it)

alla Prefettura di Pistoia – [protocollo.prefpt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpt@pec.interno.it)

alla Provincia di Pistoia Settore Protezione Civile: [provincia.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it)

alla Regione Toscana Settore Protezione Civile: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

alla Stazione Comando dei Carabinieri Locale: [stpt242260@carabinieri.it](mailto:stpt242260@carabinieri.it)

CHE il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità.

### **DÀ ATTO**

CHE in ragione del carattere contingibile e urgente del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è da intendersi contestuale avvio del relativo procedimento amministrativo.

CHE Amministrazione competente è il Comune di Larciano.

CHE l'oggetto del provvedimento promosso è: "Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19"

CHE il servizio e la persona responsabile dello stesso procedimento sono: Servizio Protezione Civile, arch. Luca Innocenti Pratesi;

CHE l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è: Ufficio Urbanistica, Assetto del territorio ed edilizia;

CHE avverso il presente provvedimento è possibile presentare memorie scritte e documenti difensivi i quali saranno valutati dall'Ente ove pertinenti

CHE, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o, alternativamente, quella di proporre ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

CHE la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

IL SINDACO

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 21 DEL 21.03.2020

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

E S P R I M E

P A R E R E F A V O R E V O L E:

in ordine alla regolarità tecnica dell'Ordinanza in oggetto;

in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

Larciano, 21.03.2020

IL RESPONSABILE DI AREA

arch.Luca Innocenti Pratesi